



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

D.R. n. 137672010

Prot. n. 25955

IL RETTORE

VISTO il D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella Legge 30 novembre 1973, n. 766;

VISTO l'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

VISTO l'art. 8 della Legge Regione Abruzzo del 15.1.1982, n. 13, successivamente modificata ed integrata con L.R. 27 febbraio 1985, n. 11;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila emanato con D.R. n. 30.12.1996, n. 196-0072, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 14 e 15;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 198-0072 del 22.5.1998, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina: **a) all'art. 8** l'elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati in seno al Consiglio di Amministrazione; **b) all'art. 9** l'elezione dei rappresentanti dei docenti nell'Azienda per il Diritto allo Studio; **c) all'art. 10** l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

VISTO il D.R. 3715/2006 del 7.11.2006 con cui è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione per il quadriennio accademico 2006/2007 – 2009/2010;

CONSIDERATA la necessità di dover procedere al rinnovo delle rappresentanze del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo per il quadriennio accademico 2010/2011 – 2013/2014;

RITENUTO OPPORTUNO far cessare il mandato delle rappresentanze, che saranno elette a seguito della presente indizione, all'atto della approvazione delle modifiche statutarie conseguenti all'emanazione della legge di riforma "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" (d.d.l. n. 1905).

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 29.06.2010;

DECRETA

ART.1

Sono indette per i giorni **martedì 21 e mercoledì 22 settembre 2010**, presso la **ex Scuola Reiss Romoli**, le elezioni relative al rinnovo, per il quadriennio accademico 2010/2011 – 2013/2014, delle seguenti rappresentanze del **personale docente, ricercatore confermato e tecnico-amministrativo in seno ai seguenti organi collegiali:**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- n. 4** Professori di ruolo a tempo pieno, dei quali 2 di I fascia e 2 di II fascia;
- n. 2** Ricercatori confermati di ruolo a tempo pieno;
- n. 2** Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

n. 2 Rappresentanti dei professori di ruolo.

ART. 2

1. Per le elezioni in seno al Consiglio di Amministrazione di n. 2 professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno l'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo di prima fascia.
2. Per le elezioni in seno al Consiglio di Amministrazione di n. 2 professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno l'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo di seconda fascia.
3. Per le elezioni in seno al Consiglio di Amministrazione di n. 2 ricercatori confermati di ruolo a tempo pieno l'elettorato attivo spetta a tutti i ricercatori confermati e non dell'Ateneo (eccetto quelli a tempo determinato).
4. Per le elezioni di n. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di Amministrazione, l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo assunto a tempo indeterminato.
5. Per le elezioni di n. 2 rappresentanti dei professori di ruolo in seno all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario l'elettorato attivo è attribuito a tutti i professori di ruolo dell'Ateneo.
6. Gli elenchi del personale avente diritto al voto vengono predisposti dall'ufficio del personale dell'Ateneo e rimessi ai Presidenti della Commissione Elettorale e dell'Ufficio Elettorale per le rispettive competenze.

ART. 3

1. Per l'elezione dei rappresentanti in seno ai predetti Organi Collegiali, possono essere presentate candidature entro il **quindicesimo giorno** precedente la data fissata per l'inizio delle operazioni di voto.
2. Tali candidature vanno presentate dagli interessati, con dichiarazione sottoscritta, al Presidente della Commissione Elettorale. Le candidature pervenute nel termine precedente saranno rese pubbliche tramite pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo, nonché inserite nel sito web dell'Università.

ART. 4

1. **Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.** Per ciascuna delle tre distinte categorie, risultano eletti, in seno al Consiglio di Amministrazione, i **due** nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voto prevale la maggiore anzianità di ruolo nella qualifica di appartenenza e, a parità di questa, la maggiore anzianità anagrafica.
2. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento e di membro del Senato Accademico.

ART. 5

1. **In seno all'Azienda per il Diritto allo Studio ogni elettore può esprimere una sola preferenza.** Risultano eletti i **due** professori di ruolo che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di servizio complessiva nei ruoli docenti dell'Università. A parità di questa, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
2. Per l'elezione dei rappresentanti possono essere presentate candidature entro il **quindicesimo giorno** precedente la data fissata per l'inizio delle operazioni di voto. Esse vanno presentate dagli interessati con dichiarazione sottoscritta al Presidente della Commissione Elettorale.

ART. 6

1. **Per la elezione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo** in seno al Consiglio di Amministrazione l'elettorato attivo coincide con quello passivo ed è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università assunto a tempo indeterminato.
2. Possono essere presentate candidature entro il **quindicesimo** giorno precedente la data fissata per l'inizio delle operazioni di voto.
3. Tali candidature vanno presentate dagli interessati con dichiarazione sottoscritta al Presidente della Commissione Elettorale. Esse saranno rese pubbliche tramite pubblicazione nell'albo ufficiale dell'Ateneo, nonché inserite nel sito web dell'Università.
4. **Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.** Risultano eletti i **due** nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di servizio complessiva nei ruoli dell'Università e, a parità di questa, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

ART. 7

Gli elenchi degli elettori, per tutte le categorie, saranno affissi all'albo dell'Università e sul sito web dell'Università.

Art. 8

Hanno diritto al voto anche coloro i quali, pur non risultando inclusi negli elenchi, durante le votazioni comprovino con un attestato – rilasciato dall'Ufficio competente – la loro appartenenza al corpo elettorale.

ART. 9

Le elezioni sono comunque valide, indipendentemente dalle percentuali degli aventi diritto al voto che partecipano alle votazioni.

ART. 10

Coloro che dovessero risultare eletti non avendo presentato la propria candidatura secondo le modalità di cui agli artt. 3, 5 e 6, dovranno presentare alla Amministrazione una dichiarazione di accettazione dell'elezione entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati elettorali ed aver optato per il regime di impegno a tempo pieno. Tale opzione è valida per tutte le componenti universitarie.

ART. 11

In caso di rinuncia, di cessazione dal servizio, di decadenza o di perdita di qualsiasi requisito durante il mandato, subentrerà il primo dei non eletti appartenenti alla stessa componente universitaria.

ART.12

I seggi resteranno aperti:

- dalle ore **09,30** alle ore **19,00** del giorno **21 settembre 2010**
- dalle ore **08,30** alle ore **16,30** del giorno **22 settembre 2010**

Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede votate.

ART. 13

Il mandato delle rappresentanze, che saranno elette a seguito della presente indizione, cesserà all'atto della approvazione delle modifiche statutarie conseguenti all'emanazione della legge di riforma "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" (d.d.l. n. 1905).

ART. 14

Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia, nonché a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo.

L'Aquila, 28.07.2010

F.TO
IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di Orio)